

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **271/1984** (ECLI:IT:COST:1984:271)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **ANDRIOLI**

Camera di Consiglio del **30/10/1984**; Decisione del **03/12/1984**

Deposito del **06/12/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **15823**

Atti decisi:

N. 271

ORDINANZA 3 DICEMBRE 1984

Deposito in cancelleria: 6 dicembre 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 341 del 12 dicembre 1984.

Pres. ELIA - Rel. ANDRIOLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 140, 313, comma secondo, e 660 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre

1983 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Orlando Ivan e Goldoni Luca ed altra, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 224 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Rilevato che il Pretore di Bologna, con ordinanza 9 ottobre 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 660, 140 e 313 comma secondo c.p.c. nel loro combinato disposto in riferimento agli artt. 24 e 3 Cost..

Considerato che questa Corte, con sent. 18 aprile 1984 n. 121, resa su ordinanze di rimessione dello stesso giudice a quo nonché del Pretore di Martina Franca, ha dichiarato non fondata la proposta questione né sussistono argomenti che valgano ad andare in opposto avviso.

visti gli artt. 26 comma secondo l. 11 marzo 1953, n. 87, e 9 comma secondo delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 660, 140 e 313 comma secondo c.p.c. nel loro combinato disposto in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.